

Legge regionale 01 aprile 2020 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.**

### **Art. 6**

*(Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)*

**1.** In deroga alla vigente normativa regolamentare del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie nelle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, nonché per l'anno 2022:

**a)** l'assegno per l'autonomia (APA) è corrisposto anche in assenza di rendicontazione delle spese effettuate

**b)** i contributi per l'aiuto familiare (CAF), in relazione al venir meno della prestazione da parte degli addetti all'assistenza familiare, sono convertiti in assegno per l'autonomia (APA);

**c)** le misure di sostegno ai progetti di vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale sono riconosciute anche in carenza dello svolgimento delle attività previste e indipendentemente dalla rendicontazione.

(1)(2)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.